

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI

INDICE

- Art. 1 - Finalità del regolamento
- Art. 2 - Ambito applicativo
- Art. 3 - Presupposti e limiti di conferimento degli incarichi
- Art. 4 - Specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi
- Art. 5 - Procedura comparativa
- Art. 6 - Modalità della selezione
- Art. 7 - Formalizzazione dell’incarico
- Art. 8 - Casi di esclusione del ricorso alla procedura comparativa
- Art. 9 - Limiti di spesa per incarichi di collaborazione
- Art. 10 - Sistema sanzionatorio
- Art. 11 - Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 - Finalità del regolamento.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 - Ambito applicativo.

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma e con prevalenza della prestazione personale, secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio;
- b) incarichi di ricerca;
- c) consulenze;
- d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

Le collaborazioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere assunte - secondo la prestazione richiesta e la tipicità della fattispecie - nelle forme della collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), della prestazione occasionale e dell'incarico professionale.

Si intende per:

- √ studio: l'attività consistente nell'approfondimento monografico di questioni inerenti alle attività delle amministrazioni, che si conclude con una relazione finale scritta, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- √ ricerca: l'attività che presuppone la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
- √ consulenza: la prestazione professionale finalizzata alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da parte di esperti;
- √ collaborazione coordinata e continuativa: attività la cui prestazione si protrae nel tempo, con un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente;
- √ prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente. La prestazione occasionale, inoltre, non viene effettuata in maniera continuativa, caratterizzandosi per occasionalità e saltuarietà;
- √ incarico professionale: attività svolta da soggetti e/o specialisti (iscritti o meno ad albi e ordini professionali) in maniera abituale e stabile (artt. 2222 ss. - 2229 ss. del codice civile).

3. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né

l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui per l'affidamento di incarichi sia prevista una specifica disciplina, quali:

- a) Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- b) Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario, di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- c) Appalti ed esternalizzazioni ed ogni altra prestazione, comunque affidata, di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- d) Incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
- e) Incarichi esterni disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture";
- f) Incarichi relativi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) Incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione incendi (L. 818/1994);
- h) Incarichi di attuazione delle normative in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo (D.P.R. 293/2002);
- i) Rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti (L. 203/2003);
- j) Incarichi per gli addetti stampa (art. 9 L. 150/2000);
- k) Prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca (art. 51, c. 6. L. 449/1997);
- l) Attività di formazione, di docenza o di conferenziere;
- m) Incarichi relativi a prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili e strettamente connesse alla abilità dell'operatore e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- n) Certificazioni obbligatorie;

5. Sono peraltro soggetti alle norme del presente regolamento gli incarichi esterni nelle

materie di cui al presente comma, che si concretano esclusivamente nel fornire all'Amministrazione strumenti idonei a valutare, da parte di quest'ultima, la necessità/convenienza di un determinato servizio o prodotto (es: consulenza, studio o ricerca in materia legale).

Art. 3 - Presupposti e limiti di conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:

a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;

b) corrispondenza dell'incarico a obiettivi, programmi e progetti specifici e determinati;

c) coerenza con esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

d) accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno, per carenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'ente o per particolari situazioni contingenti da esplicitare nel provvedimento di avvio del procedimento di affidamento dell'incarico;

e) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

f) preventiva determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività richiesta.

2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 4 - Specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi individuali di collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. A tal fine è richiesto il possesso della laurea (vecchio ordinamento laurea magistrale) o laurea specialistica rilasciata secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente. Peraltro la specializzazione richiesta può derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.

2. Si prescinde dal requisito di cui al precedente comma, per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la specifica specializzazione attraverso la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 – Procedura comparativa.

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente con propria determinazione, nella quale dovrà essere dato conto di ogni elemento relativo all'incarico, con particolare riferimento alla verifica dei presupposti di cui al precedente art. 3.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - a) l'oggetto, la durata e le modalità di espletamento della prestazione;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i titoli e i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - d) le modalità e i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei curricula sulla base dei criteri prestabiliti, esame dei curricula con successivo colloquio o test);
 - e) il compenso complessivo lordo previsto;
 - f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del settore competente.
5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

Art. 6 – Modalità della selezione.

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il Responsabile del Settore competente.
2. Per tale comparazione, il Responsabile del settore potrà avvalersi, se o riterrà opportuno, di esperti secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti, secondo criteri prestabiliti, i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienza già maturata nel settore di attività di riferimento;
 - c) metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
4. Della valutazione effettuata dovrà essere dato conto nella determina di affidamento dell'incarico.
5. In occasione dell'esperimento della procedura selettiva per l'affidamento di incarico determinato, il Responsabile del settore potrà dotarsi di un elenco dei professionisti individuati da utilizzare per altri incarichi che si rendessero necessari per finalità analoghe. Tale possibilità dovrà essere espressamente indicata nell'avviso di selezione.
6. La determinazione di attribuzione dell'incarico, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, viene pubblicato a cura del Responsabile del Settore competente sul sito web del Comune.
7. I contratti relativi a incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune.

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico.

1. Il Responsabile del Settore competente formalizza l'incarico conferito attraverso la stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale recante la regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione e incaricato.
2. Il disciplinare dovrà, necessariamente, contenere:
 - a) tipologia e oggetto della prestazione;

- b) modalità di esecuzione;
- c) durata e luogo della prestazione;
- d) compenso;
- e) ipotesi di recesso;
- f) ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro;
- g) modalità di risoluzione delle controversie;
- h) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- i) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Casi di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa.

1. La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente previa determinazione a contrattare ex art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore, nei seguenti casi:

a) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo o si pongano in regime di continuità e/o contiguità funzionale rispetto all'obiettivo generale che l'Amministrazione intende conseguire. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere funzionalmente separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la "realizzazione delle attività" mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure selettive di comparazione;

c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

Art. 9 - Limite di spesa per incarichi di collaborazione.

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. La relazione previsionale e programmatica darà conto delle collaborazioni esterne previste, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

2. Per esigenze sopravvenute, la Giunta Comunale potrà prevedere con specifico atto nuove collaborazioni, indicandone presupposti e motivazioni, provvedendo ove necessario alla relativa variazione di bilancio. Nel caso in cui tale variazione non risultasse necessaria in quanto presente comunque una disponibilità finanziaria residua, della nuova esigenza e del previsto incarico, il Sindaco darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Gli incarichi conferiti, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, è reso accessibile al pubblico mediante inserimento a cura del Responsabile del Settore competente sul sito web del Comune, (art. 6 comma 6) e comunicato telematicamente ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a cura del Responsabile del Settore Affari Istituzionali, al Dipartimento della Funzione Pubblica al sito anagrafe delle prestazioni.

4. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere trasmessi dal Responsabile del Settore Finanziario alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo della gestione.

Art. 10 - Sistema sanzionatorio.

1. In caso di omessa pubblicazione di cui al precedente art. 6 c. 6, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il soggetto che ha stipulato i contratti.

Art. 11 - Norme finali ed entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2. Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla entrata in vigore.